

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Nr. Progr. **54**
Data **25/10/2016**
Seduta NR. **10**
Titolo **11**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 25/10/2016

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **25/10/2016** alle ore **18:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| VERONESI GIAMPIERO | S | VECCHI ALESSIA | S | FACCHINI MICHELE | S |
| MARCHESINI GIULIA | S | TORLAI FABIO | S | BORGHI VITTORIO | S |
| LAFFI ELISA | S | QUERZÈ DAVIDE | S | FRANCESCHI MASSIMILIANO | S |
| MADDALONI CARMINE | S | MOSCATELLI FRANCESCO | S | | |
| CRUCITTI PAOLA | S | IOVINO PAOLO | S | | |
| MORANDI NADIA | S | GALLERANI GABRIELE | S | | |
| BORTOLANI STEFANO | S | ZAVATTARO LEONARDO | S | | |
| <i>Totale Presenti: 17</i> | | <i>Totali Assenti: 0</i> | | | |

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI GIULIA, MORANDI NADIA, BORGHI VITTORIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 il quale ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Considerato che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24.11.2011;

Ritenuto di apportare alcune modifiche volte ad ampliare il diritto alla tumulazione a fratelli e sorelle del concessionario defunto, a estendere il diritto di tumulazione ai coniugi dei discendenti diretti del concessionario defunto, nonché altre semplificazioni e correzioni che si sono rese necessarie dopo la prima stesura del regolamento approvato;

Ritenuto pertanto di modificare il Regolamento suddetto:

- introducendo l’art. 4 bis;
- modificando: l’art. 26, comma 6, l’art. 43, comma 3, l’art. 61, comma 8, l’art. 62, comma 3, l’art. 63, commi 3 e 4, l’art. 64, l’art. 66, l’art. 68, commi 2, 5 e 6, l’art. 69, comma 4, l’art. 70 e l’art. 71;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato nel corso della seduta della 1^a Commissione Consiliare in data 03.10.2016, come da verbale agli atti;

Udita, sul punto, l’illustrazione dell’Assessore **Marchesini**;

Uditi, inoltre, gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo “Uniti per Anzola”) e **Franceschi**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 24.246;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 17 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24.11.2011:
 - introducendo l’art. 4 bis;
 - modificando: l’art. 26, comma 6, l’art. 43, comma 3, l’art. 61, comma 8, l’art. 62, comma 3, l’art. 63, commi 3 e 4, l’art. 64, l’art. 66, l’art. 68, commi 2, 5 e 6, l’art. 69, comma 4, l’art. 70 e l’art. 71come nel testo allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di integrare il regolamento di cui sopra con le suddette modifiche;
- 3) Di incaricare il Servizio Affari Generali/Innovazione di predisporre il testo coordinato del regolamento con le suddette modifiche;

- 4) Di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall'art. 6 - comma 4 - del vigente Statuto Comunale.

Modifiche al Regolamento di Polizia mortuaria

Articolo 4bis - Individuazione degli aventi titolo in materia di concessioni.

| Versione attuale | Versione modificata |
|-----------------------|--|
| Articolo non presente | 1. Gli aventi titolo/diritto sono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario fino al VI grado. In mancanza di questi, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare i famigliari in linea collaterale con grado di parentela più prossimo, fino al VI grado. In mancanza di famigliari in linea collaterale, o in caso di loro esplicita rinuncia, possono subentrare gli affini fino al II grado. |

Articolo 26 – Trasporto di ceneri e resti

Il comma 6 si modifica come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|--|
| 6. Il trasporto delle urne cinerarie può essere fatto direttamente dai congiunti con un mezzo privato o delegando un'agenzia di onoranze funebri che utilizza un carro funebre. | 6. Il trasporto delle urne cinerarie e dei resti ossei può essere fatto direttamente dai congiunti con un mezzo privato o delegando un'agenzia di onoranze funebri che utilizza un carro funebre. |

Articolo 43 – Estumulazioni

Il comma 3 si modifica come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|---|
| 3. Se alla scadenza della concessione non è ancora trascorso il periodo minimo previsto di tumulazione pari a 20 anni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. | 3. Se all'atto della tumulazione la durata residua della concessione risulta inferiore al periodo minimo previsto di tumulazione pari a 20 anni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento. Tale prolungamento non costituisce rinnovo della concessione. |

Articolo 61 – Tipologie di concessione

Il comma 8 si modifica come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|---|
| <p>8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">· la natura della concessione e la sua identificazione;· il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri realizzati o realizzabili;· la durata;· il concessionario o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;· le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;· gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. | <p>8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">· la natura della concessione e la sua identificazione;· il numero di posti cadavere/resti mortali/ceneri realizzati o realizzabili;· la durata;· il concessionario o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore; - le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;· gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. |

Articolo 62 – Durata delle concessioni e rinnovi

Il comma 3 si modifica come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|---|
| <p>3. E' ammessa la concessione di loculi a riserva unicamente a coloro che abbiano tumulato/inumato nello stesso cimitero una salma o ceneri ed esclusivamente al coniuge/convivente o ascendenti diretti (genitori e nonni) della predetta salma/ceneri.</p> | <p>3. E' ammessa la concessione di loculi a riserva unicamente a coloro che abbiano tumulato/inumato nello stesso cimitero una salma o ceneri ed esclusivamente al coniuge/convivente o ascendenti diretti (genitori e nonni) della predetta salma/ceneri. E' ammessa inoltre la concessione a riserva di un loculo a persona di età superiore ai 65 anni.</p> |

Articolo 63 – Modalità di concessione delle sepolture individuali

I commi 3 e 4 si modificano come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|--|
| <p>3. Su richiesta del concessionario può essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione in loculo concesso ma non utilizzato di familiare del medesimo.</p> <p>4. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento per le quali l'indicazione del defunto da tumulare non è univoca si intendono riservate alla prima salma per la quale il concessionario o avente titolo dà disposizione di sepoltura. In caso di estumulazione vale quanto previsto dai seguenti artt. 69 e 70 per i casi rispettivamente di concessioni temporanee e perpetue.</p> | <p>3. Su richiesta del concessionario/avente titolo può essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione in loculo concesso ma non utilizzato di familiare del medesimo. E' consentita, sempre su richiesta del concessionario o avente titolo, la collocazione di resti/ceneri del coniuge, ascendenti/discendenti diretti del concessionario fino al III grado e relativi coniugi fino a capienza.</p> <p>4. Le concessioni a tempo determinato rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento per le quali l'indicazione del defunto da tumulare non è univoca si intendono riservate alla prima salma per la quale il concessionario/avente titolo dà disposizione di sepoltura. In caso di estumulazione vale quanto previsto dal seguente art. 69.</p> |

Articolo 64 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

Si propongono le modifiche ai seguenti commi:

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|--|
| <p>2. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario nella concessione, volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura.</p> | <p>2. Sono fatte salve le dichiarazioni di volontà espresse dal concessionario sia nella concessione stessa che con successive espressioni di volontà comunicate formalmente al Comune, volte a restringere o ad ampliare, nei limiti previsti dai seguenti commi, i titolari del diritto di sepoltura. Sono fatte salve anche le dichiarazioni in tal senso espresse anche da aventi titolo e acquisite agli atti del Comune prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.</p> |
| <p>5. Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> | <p>5. Per il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario e relativi coniugi, fratelli e sorelle del concessionario, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>6. Per i restanti famigliari collaterali, gli affini e i rispettivi coniugi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.</p> | <p>6. Per i restanti famigliari, i collaterali, gli affini e i rispettivi coniugi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.</p> |
| <p>9. In caso di subentro nella concessione da parte di un avente diritto, rimane comunque inalterato il diritto di sepoltura del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario originario e acquisiscono tale diritto i membri della famiglia (così come definita dal comma 3) del nuovo/i concessionario/i.</p> | <p>9. In caso di subentro nella concessione da parte di un avente titolo, rimane comunque inalterato il diritto di sepoltura del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta fino al III grado del concessionario originario e relativi coniugi, dei fratelli e sorelle del concessionario, e acquisiscono tale diritto i membri della famiglia (così come definita dal comma 3) del nuovo/i concessionario/i.</p> |

Articolo 66 – Canone annuo

Il titolo si modifica come segue: **Articolo 66 - Partecipazione dei titolari di concessioni perpetue e di manufatti di proprietà privata agli oneri di manutenzione od ai costi di gestione**

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|---|
| <p>1. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri, ivi compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree, per la quale è istituito un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private per famiglie e collettività nonché dei manufatti concessi in perpetuo, secondo le modalità e le tariffe approvate dalla Giunta comunale.</p> | <p>1 .Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri, ivi compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>2 .Nei casi in cui sia necessario provvedere alla manutenzione straordinaria delle parti comuni del cimitero, comprese le opere pertinenziali, è facoltà del Comune - da esercitare con specifica deliberazione della Giunta comunale - porre a carico dei titolari di concessioni perpetue e di manufatti di proprietà privata una partecipazione alle relative spese. La misura della partecipazione alle spese è stabilita in proporzione al valore economico dei manufatti determinato con riferimento alle tariffe vigenti al momento dei lavori; la partecipazione complessiva da parte dei concessionari non deve superare l'80% della complessiva spesa dei lavori. La deliberazione della Giunta deve anche precisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare della spesa complessiva prevista; - le ragioni per le quali viene posta a carico dei concessionari una parte della spesa, con riferimento <p>alle disponibilità di bilancio e dei motivi per i quali detta spesa non fa carico alla fiscalità generale e/o ad eventuali specifiche imposte.</p> |
|--|---|

Articolo 68 – Divisione e subentri

I commi 2, 5 e 6 si modificano come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|---|
| <p>2. Nel caso che uno dei concessionari voglia rinunciare alla propria quota parte mediante retrocessione di loculi vuoti e riutilizzabili, il Comune si riserva la facoltà di accettare tale rinuncia.</p> | <p>2. E' consentita la rinuncia o retrocessione della propria quota parte di loculi anche da parte di uno solo dei concessionari. Sia in caso di rinuncia che di richiesta di retrocessione di loculi valgono le modalità e le regole di cui al successivo art. 70, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.</p> |
| <p>5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno degli aventi diritto quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.</p> | <p>5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 4bis sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno degli aventi diritto quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.</p> |

| | |
|--|--|
| 6. Gli aventi diritto possono altresì richiedere il subentro nella concessione, previo pagamento della relativa tariffa, assumendo pertanto la qualità di concessionari. | 6. Gli aventi diritto possono altresì richiedere il subentro nella concessione, previo pagamento della relativa tariffa, assumendo pertanto la qualità di concessionari. Ai fini del subentro per aventi titolo si intendono anche gli affini fino al 2° grado, in assenza di interesse al subentro, formalizzata al Comune, da parte dei discendenti/ascendenti diretti e collaterali viventi. |
|--|--|

Articolo 69 – Retrocessione di sepoltura individuale a tempo determinato

Il comma 4 si modifica come segue:

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|--|
| 4. a favore del concessionario l'importo calcolato secondo il prospetto seguente: | 4. a favore del concessionario o avente titolo l'importo calcolato secondo il prospetto seguente: |

Articolo 70 - Riutilizzo di loculi a concessione perpetua.

Il titolo si modifica come segue: Articolo 70 - Riutilizzo di loculi a concessione perpetua. **Retrocessioni e rinunce.**

| Versione attuale | Versione modificata |
|---|--|
| 2. Il concessionario – se ed in quanto previsto nell'atto di concessione originario - può disporre la tumulazione nel medesimo loculo per sé, per altro membro della propria famiglia come definita dall'art. 64 comma 3 del presente Regolamento o di persona benemerita unitamente ai resti/ceneri della salma precedentemente tumulata. | 2. Il concessionario può disporre la tumulazione nel medesimo loculo per sé, per altro membro della propria famiglia come definita dall'art. 64 comma 3 del presente Regolamento o di persona benemerita. I resti/ceneri della salma precedentemente tumulata potranno essere ricollocati, senza che ciò comporti decadenza della concessione, alternativamente secondo le seguenti modalità: 1) nel medesimo loculo; 2) in altro loculo della medesima concessione; 3) in altro loculo, solo per essere riuniti alle spoglie del coniuge o figli o genitori. |
| 3. Nel caso in cui il concessionario sia defunto, gli aventi diritto alla sepoltura sono il coniuge e gli ascendenti e discendenti in linea retta dello stesso. Tali aventi diritto possono subentrare nella concessione e quindi acquisire gli stessi diritti del concessionario originario sul sepolcro, previa voltura dell'atto concessorio e pagamento della relativa tariffa. | 3. E' consentita la tumulazione di resti/ceneri fino a capienza di familiari del concessionario ai sensi dell'art. 64 pur in assenza di salma. |

| | |
|---|--|
| <p>4. Nel caso in cui gli aventi diritto intendano retrocedere il loculo, sarà facoltà del Comune accettare tale retrocessione in relazione allo stato di conservazione del loculo e della possibilità di riutilizzo del medesimo. In tale caso agli aventi diritto verrà corrisposto un importo pari ad un terzo dell'importo della vigente concessione trentennale.</p> | <p>4. Nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto intendano retrocedere il loculo, sarà facoltà del Comune accettare tale retrocessione in relazione allo stato di conservazione del loculo, alla possibilità di riutilizzo del medesimo ed alle risorse disponibili stanziati annualmente. In tale caso agli aventi diritto verrà corrisposta una somma pari ad un terzo dell'importo della vigente concessione trentennale. Le richieste saranno registrate secondo l'ordine temporale di presentazione e rimarranno valide per gli anni seguenti. Competono agli aventi titolo le spese di estumulazione e per la destinazione dei resti estumulati. La richiesta di retrocessione può essere presentata preliminarmente alle operazioni di estumulazione, che andranno eseguite comunque prima del provvedimento di retrocessione.</p> |
| <p>4 bis. Comma non presente</p> | <p>4 bis. E' consentita la rinuncia a loculo in concessione perpetua, a condizione di riconsegnare il loculo vuoto.</p> |
| <p>4 ter. Comma non presente</p> | <p>4 ter. Nel caso di loculi in concessione perpetua nei quali abbia trovato sepoltura, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e per effetto della cosiddetta consuetudine di "prestito del loculo", persona estranea al nucleo familiare ristretto del concessionario (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta fino al III grado) o comunque non indicata nell'atto di concessione, è consentita l'estumulazione con destinazione della salma o dei resti/ceneri in altra sepoltura, senza che questa operazione comporti la decadenza della concessione originaria.</p> |

Articolo 71 – Retrocessione e rinuncia a concessione di aree libere, di aree con parziale o totale costruzione e di tombe di famiglia.

Si propongono le modifiche ai seguenti commi:

| Versione attuale | Versione modificata |
|--|---|
| <p>1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a inumazione o a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.</p> | <p>1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione di aree per la destinazione a inumazione o a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti; e) il manufatto sia stato costruito dal Comune e sia stato dato in concessione a tempo determinato o in perpetuo.</p> |

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **54** del **25/10/2016**

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

| | |
|---|--|
| IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 21/10/2016 ANSALONI ALDO |
| IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO | Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 25/10/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 02/11/2016